

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 2, 21 e 131

Disposizioni in materia di cognome dei figli e dei coniugi

ottobre 2023
n. 170



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sugli AA.SS. nn. 2, 21 e 131**
Disposizioni in materia di
cognome dei figli e dei
coniugi

ottobre 2023
n. 170

a cura di: *C. Andreuccioli*

INDICE

PREMESSA	5
QUADRO NORMATIVO	5
CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE	14
Atto Senato n. 2	14
Atto Senato n. 21	16
Atto Senato n.131	18
TESTI A FRONTE.....	21

PREMESSA

I disegni di legge in esame **intervengono non solo sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno, ma anche su quella relativa al cognome dei coniugi.**

QUADRO NORMATIVO

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'art. 22 Cost., secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome", da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, "assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare" (**Sentenza n. 13/1994**).

L'**art. 6 del codice civile** specifica che ogni persona ha **diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome**, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.

Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome **l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo.**

La trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome.

Preliminarmente alla disamina della normativa è opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un recente intervento della **Corte costituzionale**, la quale **ha dichiarato l'illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno.**

In particolare, per quanto concerne il codice civile, **l'art. 237, secondo comma c.c.** in tema di possesso di stato, poneva- già nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 154/2013- come elemento costitutivo l'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere. **L'art. 262 c.c.**, poi, prevede che "il **figlio nato fuori dal matrimonio** deve assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre". Quando però la paternità viene accertata successivamente al riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre; se, invece, la filiazione è stata accertata o riconosciuta dopo l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se è ormai diventato segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a

quello del genitore che successivamente l'ha riconosciuto. Nel caso in cui il figlio sia minore la decisione sul cognome compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'adottato di **maggiore d'età** aggiunge ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome dell'adottante premettendolo al proprio. La disposizione precisa che, nel caso di adozione compiuta da coniugi, l'adottato debba assumere il cognome del marito.

Ulteriori disposizioni in tema di nome sono poi dettate dal **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile** di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L'attuale art. 29, secondo co. del d.P.R. 396/2000 richiede - in relazione alla dichiarazione di nascita- l'enunciazione del prenome che si vuole attribuire. L'art. 33, co. 1, del DPR 396/2000, poi, prevede che "il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato". Da ultimo l'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 **vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allo scopo di evitare omonimie dovute all'identità del cognome.**

A livello di **fonti sovranazionali**, la **Carta di Nizza** (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23).

Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione del cognome l'articolo 16 della **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna** (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).

Ancora, le **raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998** (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del **Consiglio d'Europa** hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partners*, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Infine **gli articoli 8 e 14 della CEDU sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare** (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione.

Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla **Corte europea dei diritti dell'uomo** con la Sentenza **7 gennaio 2014** (*Cusan e Fazio c. Italia*). Il giudice di Strasburgo - mutando in parte il proprio precedente orientamento (Sentenze - di inammissibilità- 12.4.1996, ric. 22940/93 e 6.5.2008, ric. 33572/02) - ha ritenuto **la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna**. In proposito la Corte ha rammentato che *“l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili”*. In relazione all'art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che *“nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili”*; in relazione al caso dedotto in giudizio *“la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge”* (sulla giurisprudenza della CEDU vedi *ultra più in dettaglio*).

Più in generale, la Corte di Strasburgo è intervenuta su diversi profili afferenti al diritto al nome: dalla libertà dei genitori di scegliere il prenome dei figli (**Sentenze 24.10.1996** ric. 22500/93 e **6. 12.2007** ric. 10163/02), ai requisiti per ottenere il cambiamento del cognome (**Sentenza 25.11.1994**, ric. 18131/91), alla conservazione di un cognome già acquisito e diventato segno identificativo della personalità (**Sentenza 22.2.1994** ric. 16213/90).

Per quanto concerne **la giurisprudenza della Corte di giustizia UE**, il tema dell'attribuzione del cognome ai figli è affrontato in particolare in due Sentenze del 2003 e del 2008. Nella **decisione 2 ottobre 2003 (caso C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Belgio)**, la Corte di Lussemburgo ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro (nel caso di specie, i minori in questione - aventi nazionalità belga e spagnola - erano stati registrati dall'ufficiale di stato civile belga con il doppio cognome del padre, in ottemperanza alla legge belga che attribuisce ai figli lo

stesso cognome del padre, invece che col primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto dalle leggi e dalle consuetudini spagnole. Conseguentemente, detti minori risultavano chiamarsi Garcia Avello in Belgio e Garcia Weber in Spagna, con conseguenti problemi di carattere pratico, oltre che personale).

Facendo seguito alla Sentenza del 2003, il **Tribunale di Bologna**, con **decreto del 9 giugno 2004**, ha stabilito che "la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell'ambito dell'Unione una sola identità personale e familiare e ad esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola ed italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità".

La **sentenza 14 ottobre 2008 (caso C353/06, Grunkin v. Germania)** costituisce il corollario della precedente decisione. Le circostanze di fatto appaiono in parte diverse dal precedente caso: il figlio dei coniugi Grunkin ha la sola cittadinanza tedesca e i suoi genitori chiedono non allo Stato ospitante, la Danimarca, bensì allo Stato di origine, la Germania, il riconoscimento del doppio cognome attribuito secondo legislazione danese. In questo caso non viene evidentemente in rilievo una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità atteso che le autorità hanno applicato al minore la stessa regola riservata a tutti cittadini tedeschi. Trovano invece applicazione i principi relativi alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione: il cittadino di uno Stato membro che abbia circolato in un altro Stato ha il diritto di conservare il cognome attribuito secondo la legislazione dello Stato di residenza; il cognome così attratto alla sfera del diritto comunitario prevale su norme interne dello Stato di origine eventualmente difformi. Pur in assenza di un parametro testuale espressamente dedicato al nome, applicando i principi comunitari di cittadinanza europea, libertà di circolazione e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, la giurisprudenza europea consegue l'effetto di tutelare l'identità personale del singolo, come soggetto che deve essere registrato e conosciuto come la stessa e unica persona in tutti gli Stati membri.

La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto poi di un ampio dibattito anche nella giurisprudenza nazionale.

Per quanto concerne la **giurisprudenza costituzionale**, si segnala la **sentenza 8 novembre 2016, n. 286**, con la quale la **Corte costituzionale** ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando **l'illegittimità della norma** (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) **che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno**; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c. nella parte in cui- con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati- prevedono l'automatica attribuzione del

cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Tale decisione prende le mosse dalla rimessione effettuata nel 2013 dalla Corte d'appello di Genova, la quale ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – **questione di legittimità costituzionale della norma** desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui **prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori"**.

Il giudice rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe **compreso il diritto all'identità personale**, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali. Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe **leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori** nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

La Corte Costituzionale, nell'esaminare la questione sottoposta, **l'ha ritenuta fondata, censurando la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno nella parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno**. La Corte rileva come a distanza di molti anni dalla precedente sentenza del 2006 (*vedi supra*) nel nostro ordinamento non sia stato ancora introdotto un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi»; neppure con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello status di figlio, è stata scalfita la norma oggi censurata.

Nella famiglia fondata sul matrimonio **resta così attualmente preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome**, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno. La Consulta ritiene, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che **tale preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi**, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Per tutte queste motivazioni **la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile richiamate anche se solo nella parte in cui, impongono, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, l'automatica trasmissione del cognome paterno. In assenza dell'accordo dei genitori, pertanto, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno**.

In precedenza la Consulta era stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno (**sentenza n. 61 del 2006**). In quell'occasione i giudici, pur definendo l'attribuzione automatica del cognome paterno un «*retaggio di una concezione patriarcale della famiglia*», dichiararono inammissibile la questione, con una pronuncia in sostanza di "incostituzionalità accertata, ma non dichiarata". La Corte, infatti, pur riscontrando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata in ragione della necessità di non invadere con una sentenza di tipo manipolativo la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore.

Sul tema del cognome è recentemente intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'**ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18** ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Secondo la Consulta la suddetta disposizione del codice civile si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La Corte, in questo caso giudice *a quo* della questione, era stata a sua volta investita dal Tribunale di Bolzano. Il giudice altoatesino, chiamato a decidere sul ricorso proposto dal PM, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuire il solo cognome materno, prendeva atto che tale scelta dovesse considerarsi preclusa dal primo comma dell'articolo 262 c.c. Questa disposizione, anche come interpretata dalla Sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, non sembra riconoscere la possibilità per genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno, essendo unicamente consentita l'assunzione in aggiunta al patronimico del cognome della madre. Il Tribunale dubitava quindi della compatibilità costituzionale di tale preclusione, la quale si sarebbe posta in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell'identità personale; l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza tra donna e uomo, e con l'art. 117, I c., Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Il Giudice delle leggi richiama nell'ordinanza la propria pronuncia n. 286/2016. Dopo aver rilevato come il proprio monito ad una sollecita rimodulazione della disciplina non abbia avuto séguito, la Corte ritiene di non potersi esimere, ai fini della definizione del giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'automatica acquisizione del

cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, c. I, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Con l'ordinanza n. 18 il Giudice costituzionale ha quindi disposto la rimessione davanti a sé delle questioni di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2,3 e 117 Cost., poiché lo stesso meccanismo consensuale – che il rimettente vorrebbe estendere all'opzione del solo cognome materno – non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.

La **Corte Costituzionale** si è pronunciata sulla questione con **sentenza del 27 aprile 2022, n. 131**, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli **articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione**, quest'ultimo in relazione agli **articoli 8 e 14 della CEDU, dell'articolo 262, primo comma, del codice civile**, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che **il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato**, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La Corte ha motivato la propria decisione ritenendo che l'attribuzione del cognome che dia rilevanza alla sola linea parentale paterna costituisca il “retaggio di una **concezione patriarcale** della famiglia che riflette **una disparità di trattamento**”, e che di conseguenza “oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, cosicché, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna, recando il sigillo di una **diseguaglianza fra i genitori**, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio”. Secondo la Corte, infatti, il cognome testimonia l'identità e l'appartenenza familiare del figlio, con modalità che devono quindi rispecchiare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori sancita dai principi del nostro ordinamento: “La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale, infatti, è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del **paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali**.”

La Consulta ha altresì dichiarato l'incostituzionalità, in via consequenziale, della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede **che il figlio nato all'interno del matrimonio assume il cognome del padre**, anziché prevedere che **il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine**

dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, **l'incostituzionalità dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile**, nella parte in cui prevede che **"l'adottato assume il cognome del marito"**, anziché prevedere che **l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato**, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

Nella decisione la Corte costituzionale ha richiamato un principio già affermato in occasione di diverse sentenze sul tema dell'attribuzione del cognome ai figli, da ultimo con la sopra richiamata sentenza del 2016, secondo cui nella disciplina del cognome si realizza **l'intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori**. Il cognome, per la Corte, rappresenta "il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona", costituendo quindi un "autonomo segno distintivo della identità personale nonché **tratto essenziale della personalità**, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall'articolo 2 della Costituzione e, dunque, come **diritto fondamentale** della persona umana".

La Corte formula, infine, un duplice invito al legislatore: in primo luogo, ritiene che sia necessario un **intervento** impellente, finalizzato ad impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un **meccanismo moltiplicatore** che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome, a livello giuridico e sociale.

In secondo luogo, si richiede al legislatore un intervento finalizzato a tutelare **l'interesse del figlio a non vedersi attribuito** - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - **un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle**.

Di recente la **Corte Costituzionale** è nuovamente intervenuta sul tema del cognome, nello specifico con riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, in occasione della **sentenza del 10 maggio 2023, n. 135**, con la quale viene dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile**, perché irragionevole e lesivo dell'identità personale, e dunque in contrasto con gli **articoli 2 e 3 Costituzione**, nella parte in cui **non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto**.

La questione si origina dal reclamo proposto dall'adottante di persona maggiorenne alla Corte di Appello di Salerno, a seguito del rifiuto, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore, di posporre il cognome dell'adottante a quello originario dell'adottato.

La Corte di Appello di Salerno, investita della questione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la fattispecie concreta andasse esaminata in considerazione dell'evoluzione dell'istituto dell'adozione in generale e di quella di maggiorenni in particolare, oltre che della giurisprudenza

costituzionale sul diritto al cognome e all'identità personale (sentenze n. 120/2001, 286/2016 e 131/2022 della Corte Costituzionale).

Nella motivazione della sentenza, la Corte rinvia al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il cognome rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità ed incarnando la rappresentazione sintetica della personalità individuale. In quanto autonomo **segno distintivo della identità personale**, oltre che **tratto essenziale della personalità**, il nome è dunque riconosciuto come **diritto fondamentale** della persona umana, oggetto di tutela ai sensi **dell'articolo 2 della Costituzione**.

Nel caso dell'adottato maggiorenne, la Corte ha affermato che, in virtù della rilevanza costituzionale del diritto al nome, il cognome originario va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori, perché attorno ad esso si è costruita l'identità della persona. Di conseguenza, la scelta del legislatore che preclude all'adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Afferma la Corte che “da un lato, infatti, **l'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato di maggiore d'età incide sul diritto alla sua identità personale**; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona **il rilievo attribuito al frammento di identità dell'adottante – il suo cognome – che viene assunto dall'adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico**. Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d'età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.”

Relativamente alla **giurisprudenza di legittimità**, (successiva alla sentenza del 2006 della Corte costituzionale), si segnala in primo luogo la decisione **14 luglio 2006, n. 16093** con la quale la Corte di Cassazione, seguendo le indicazioni della Consulta, conferma la sentenza con la quale si era negato ai ricorrenti l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore in favore del cognome materno. Successivamente la Corte di Cassazione ha ritenuto di modificare la propria posizione, (in ragione della sopravvenuta interpretazione dell'art. 117, co. 1 Cost, data dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e 349 del 2007) con **l'ordinanza interlocutoria 22 settembre 2008, n. 23934¹** (le cui argomentazioni sono peraltro riprese dal *Giudice costituzionale nella sentenza del 2016*). Con tale ordinanza la prima sezione della Cassazione - ritenendo che, in virtù del rinvio mobile contenuto nell'art. 117 Cost, l'art. 16 della Convenzione di New York e gli artt. 8 e 14 della

CEDU dovessero imporsi sulla regola del patronimico- chiedeva infatti al Primo Presidente di valutare *"se possa essere adottata un'interpretazione della norma di sistema (che impone nel caso di filiazione legittima l'attribuzione del cognome paterno) costituzionalmente orientata ovvero- se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa- la questione possa essere rimessa nuovamente alla Corte costituzionale"*.

La Suprema Corte, peraltro, al fine di fugare ogni dubbio circa il possibile vuoto normativo derivante da un eventuale intervento manipolativo della Consulta, sempre in quella sede precisava che *"la soluzione...appare "a rima obbligata", perché non si tratta di scegliere tra una pluralità di alternative, ma solo tra l'ammettere o escludere la possibilità di deroga alla norma di sistema, in un contesto in cui le altre fattispecie non resterebbero prive di regole, dovendo alle stesse comunque applicarsi la predetta norma implicita (ovvero la regola del cognome del padre)"*.

CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE

Atto Senato n. 2

Il disegno di legge n. 2, di iniziativa della senatrice Unterberger, è composto da nove articoli.

L'**articolo 1** sostituisce l'**articolo 143- bis** del codice civile, relativo al **cognome dei coniugi**, e prevede che, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio, i coniugi possono scegliere un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio.

Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo:

- **l'art. 156-bis c.c.**, che prevede il possibile divieto del giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole nonché la possibile autorizzazione alla moglie, per gli stessi motivi, di non usare il cognome stesso;
- **i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970)** che prevedono: che a seguito del divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (secondo comma); la possibile conservazione del cognome del marito aggiunto al proprio nell'interesse meritevole di tutela suo o dei figli, su autorizzazione del tribunale con la stessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (terzo comma); la possibilità di modificare tale ultima decisione con sentenza per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti (quarto comma).

L'**articolo 2** introduce nel codice civile l'**art. 143-quater**, relativo al **cognome del figlio di genitori coniugati**, secondo il quale, in mancanza di una scelta dei genitori ai sensi dell'articolo 143-bis, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato.

I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. **In caso di mancato accordo** tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'**articolo 3** del disegno di legge riformula l'**art. 262 del codice civile**, relativo al **cognome del figlio nato fuori del matrimonio**, stabilendo che se il figlio è **riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori**, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143- *quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).

Si osserva che non è evidente, in tale ipotesi: se al minore di 14 anni una volta raggiunto tale limite di età debba essere comunque chiesto il consenso al mantenimento del doppio cognome; se a un suo eventuale diniego consegua la perdita del cognome aggiunto.

La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui la paternità o la maternità del secondo genitore siano dichiarate giudizialmente.

Nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Ove il figlio porti il cognome di entrambi i genitori, ne trasmette al figlio solo uno a sua scelta.

L'**articolo 4**, comma 1, sostituisce l'**art. 299 del codice civile** prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del **cognome del figlio adottato di maggiore età**.

La disposizione in esame stabilisce che **l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio**. Nel caso di adottato con **doppio cognome**, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere.

Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi.

Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo art. 299 c.c.. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo art. 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo art. 143-*quater* c.c.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul **cognome del figlio maggiorenne**, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 6 demanda ad un successivo **regolamento attuativo** – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. **L'articolo 8** contiene una **disposizione finale** che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 7. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 143-*quater* del codice civile. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui alla presente legge si applichino anche ai figli degli italiani nati all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988 (*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*), devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.).

L'articolo 9 prevede infine l'entrata in vigore.

Atto Senato n. 21

Il disegno di legge n. 21, di iniziativa delle senatrici **Malpezzi, Valente e D'Elia**, è composto da nove articoli.

Più nel dettaglio **l'articolo 1** sostituisce l'art. 143-*bis* del codice civile prevede che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. **Sono, poi, abrogati**, per esigenze di coordinamento normativo: **l'art. 156-*bis* c.c.; i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970).**

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-*quater*, relativo **al cognome del figlio di genitori coniugati**, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'**art. 262 c.c.** relativa al **cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio**, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo e quarto comma. Il quarto comma dell'articolo 143-*quater* si applica anche in caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'**art. 299 del codice civile** relativo al **cognome dell'adottato maggiore di età**. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'art. 143-*quater*. Il **comma 2** dell'art. 4 sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo art. 299 c.c. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo art. 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato – alla disciplina introdotta dal nuovo art. 143-*quater* c.c.

L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di **possesso di stato**. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso precisa l'articolo 237 c.c. devono concorrere i seguenti fatti costitutivi: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. A questi il disegno di legge in esame aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul **cognome del figlio maggiorenne**, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 7 demanda ad un successivo **regolamento attuativo** – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 8 reca la clausola di **invarianza finanziaria**. **L'articolo 9** contiene disposizioni finali.

Atto Senato n.131

Il disegno di legge n. 131, di iniziativa della senatrice Maiorino, è composto di nove articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'art. 143-*bis* del codice civile e prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengono il proprio cognome e possono aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo in caso di stato vedovile, fino a nuove nozze.

In caso di doppio cognome di uno dei due coniugi, questi deve indicare quale dei due intenda mantenere.

Sono, poi abrogati, per esigenze di coordinamento normativo, **i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970)** che prevedono: che a seguito del divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (secondo comma); la possibile conservazione del cognome del marito

aggiunto al proprio nell'interesse meritevole di tutela suo o dei figli, su autorizzazione del tribunale con la stessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (terzo comma); la possibilità di modificare tale ultima decisione con sentenza per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti (quarto comma).

L'articolo 2 sostituisce **l'articolo 156- bis del codice civile** relativo all'uso del cognome del coniuge, prevedendo che il giudice può sia vietare ad un coniuge l'uso del cognome dell'altro quando questo sia gravemente pregiudizievole, sia autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora da questo gli derivi un grave pregiudizio.

L'articolo 3 introduce nel codice civile l'art. 143-*quater*, relativo al **cognome del figlio di genitori coniugati**, secondo il quale è attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile.

In caso di disaccordo, il giudice suggerisce i rimedi che ritiene più utili ai fini della risoluzione del contrasto, sentiti i genitori e il figlio al di sopra dei 12 anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento). Se il contrasto permane, il giudice estrae a sorte il cognome da attribuire tra quello materno e paterno secondo i vari ordini possibili.

Gli ultimi due commi del nuovo art. 143-*quater* stabiliscono:

- che i figli degli stessi genitori coniugati, nati dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo;
- che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 della proposta modifica la disciplina dell'**art. 262 c.c.** relativa al **cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio**, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge - antepoendolo o postpoendolo - al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 12 anni o se è di età inferiore ma capace di discernimento).

La stessa disciplina si applica anche nel caso di riconoscimento del figlio a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

È previsto inoltre il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 143-*quater* anche nel caso di:

- figli nati successivamente dagli stessi genitori
- attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori

L'**articolo 5** detta una nuova formulazione dell'**art. 299 del codice civile** relativo al **cognome dell'adottato maggiore di età**. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi di comune accordo decidono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. In caso di mancato accordo si applica l'articolo 143- *quater*, secondo comma. Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume solo il suo cognome.

Il secondo comma modifica l'**articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184** (Diritto del minore ad una famiglia), prevedendo che con l'adozione l'adottato assume lo stato di figlio degli adottanti, assumendone il cognome per trasmetterlo poi a sua volta. Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- *quater*, ove compatibili. Se l'adozione è disposta nei soli confronti della moglie separata, l'adottato assume solo il suo cognome. Si prevede inoltre che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali.

L'**articolo 6** riguarda la disciplina applicabile in caso di **cognome del figlio maggiorenne** a cui è stato attribuito il cognome materno o paterno in base alla normativa vigente al momento della sua nascita, e prevede che questi possa aggiungere al proprio il cognome materno o paterno, con dichiarazione o con atto con sottoscrizione autenticata resa all'ufficiale di stato civile. In questi casi è prevista la disapplicazione degli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modifiche al nome e al cognome.

L'**articolo 7** demanda ad un successivo **regolamento attuativo** – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'**articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9** prevede infine l'entrata in vigore. Prevede inoltre la possibilità, per i genitori del figlio minore nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 7, di chiedere all'ufficiale di stato civile il cambio del cognome del figlio in applicazione dell'articolo 143- *quater*, per come modificato dalla presente legge. Occorre, in questo caso, il consenso di entrambi i genitori e il consenso del figlio che abbia compiuto 12 anni, o di età inferiore se capace di discernimento.

TESTI A FRONTE

Modifiche al codice civile¹

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
Art. 143- <i>bis</i> (Cognome della moglie)		Art. 143- <i>bis</i> (Cognome dei coniugi)	Art. 143- <i>bis</i> (Cognome dei coniugi)
	Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, i coniugi possono scegliere, all'atto di matrimonio, un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro coniuge e trasmetterlo anche ai figli.	Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro coniuge e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.	Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,	In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva	Se uno dei coniugi ha due cognomi lo stesso indica quale dei due intende mantenere.	Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro

¹ I testi in neretto indicano le modifiche rispetto al testo vigente del codice civile, riportato in prima colonna.

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
fino a che passi a nuove nozze.	fino allo scioglimento del matrimonio		coniuge e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio.
		<i>[art. 1, comma 1, del ddl]</i>	<i>[art. 1, comma 1, del ddl]</i>
	Art. 143-<i>quater</i> (Cognome del figlio nato nel matrimonio)	Art. 143-<i>quater</i> (Cognome dei figli di genitori coniugati)	Art. 143-<i>quater</i> (Cognome del figlio di genitori coniugati)
	In mancanza di una scelta, ai sensi dell'articolo 143-bis, i coniugi, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli il cognome del padre o quello della madre ovvero il cognome di entrambi nell'ordine concordato.	Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.	Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.
	I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprova		

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
	l'accordo di cui al comma precedente		
	In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori.	In caso di disaccordo il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto. Se il contrasto permane, il giudice procede alle operazioni per l'estrazione a sorte del cognome da attribuire, scegliendo tra il cognome di entrambi i genitori secondo i vari ordini possibili, il cognome del padre o il cognome della madre.	

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
			In caso mancato accordo al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
	I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano gli stessi cognomi attribuiti al primo figlio.	Ai figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.	Ai figli degli stessi genitori nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.
	Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.	Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta.	Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta
	<i>[art. 2 del ddl]</i>	<i>[art.2 del ddl]</i>	<i>[art. 2 del ddl]</i>
Art. 156-bis Cognome della moglie			
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome	<i>Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2 del ddl</i>	Art. 156-bis. (Uso del cognome del coniuge)	<i>Articolo abrogato dall'art. 1, co. 2, del ddl</i>

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.		Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizi.	
Art. 237 (Fatti costitutivi del possesso di stato)			Art. 237 (Fatti costitutivi del possesso di stato)
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.	<i>Articolo non modificato.</i>	<i>Articolo non modificato.</i>	<i>Identico.</i>

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
<p>In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:</p> <p>che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.</p> <p>che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.</p> <p>che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.</p>			<p>In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:</p> <p>che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.</p> <p>che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.</p> <p>che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.</p> <p>che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.</p>
			<i>[art. 5 del ddl]</i>
Art. 262	Art. 262	Art. 262	Art. 262 (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)	(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)	(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)	
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.	Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente e da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-<i>quater</i>.	Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente e da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-<i>quater</i>.	Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- <i>quater</i> . Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
<i>V. sopra</i>	Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.	Se il riconoscimento è effettuato da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.	
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del		Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il figlio ne assume il cognome aggiungendolo al proprio.	

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.			
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o	Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.	A tal fine sono necessari il consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.	Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il cognome di questo si aggiunge a quello del primo genitore. A tal fine è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento e quello del minore al compimento dei quattordici anni di età.

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
<p>sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.</p>			
<p>Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>		<p>In mancanza del consenso, il giudice decide sull'assunzione del cognome del secondo genitore, in aggiunta a quello del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>	<p>Il giudice decide in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>
	<p>Le disposizioni del terzo comma si</p>	<p>La disposizione di cui al quarto comma</p>	<p>La disposizione di cui al quarto comma si applica</p>

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
	applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.	si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.	anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
	In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143- <i>quater</i> , quarto comma.	Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- <i>quater</i> , terzo comma.	Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- <i>quater</i> , terzo comma.
	Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143- <i>quater</i> , quinto comma.	In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- <i>quater</i> , quarto comma	In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- <i>quater</i> , quarto comma
	<i>[art. 3 del ddl]</i>	<i>[art. 4 del ddl]</i>	<i>[art. 3 del ddl]</i>
Art. 299 (Cognome dell'adottato)	Art. 299 (Cognome dell'adottato)	Art. 299 (Cognome dell'adottato)	Art. 299 (Cognome dell'adottato)

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
<p>L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.</p>	<p>L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.</p>	<p>L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.</p>	<p>L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi, ai sensi dell'articolo 143-quater o dell'articolo 262, lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.</p>
<p>Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.</p>	<p>Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, sono attribuiti entrambi i cognomi.</p>	<p>Se l'adozione è compiuta da coniugi, gli adottanti di comune accordo, stabiliscono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. Nei casi di disaccordo si applicano le disposizioni dell'articolo 143-</p>	<p>Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica l'articolo 143-quater.</p>

Codice civile	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
		quater secondo comma.	
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.		Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume il cognome della famiglia del coniuge adottante.	
	<i>[art. 4 del ddl]</i>	<i>[art. 5 del ddl]</i>	<i>[art. 4, co. 1 del ddl]</i>

Modifiche alle leggi n. 898/1970 e n. 184/1993²

Testo vigente	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
<p>Legge 1° dicembre 1970, n. 898 <i>Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio</i></p>			
<p>Articolo 5</p>			
<p>[1.] Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla</p>	<p><i>Articolo non modificato</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

² I testi in neretto o corsivo indicano le modifiche rispetto al testo vigente, riportato in prima colonna.

Testo vigente	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
annotazione della sentenza.			
[2.] La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
[3.] Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
[4.] La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
particolare gravità, su istanza di una delle parti.			
[5.] La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.			<i>Identico</i>
<i>[Commi da sesto a undicesimo: omissis]</i>	<i>[art. 1, comma 3 del ddl]</i>	<i>[art. 1, comma 2, del ddl]</i>	<i>[art. 1, comma 3, del ddl]</i>
Legge 4 maggio 1983, n. 184 <i>Diritto del minore ad una famiglia</i>			
Articolo 27			
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel	Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli	<i>Identico</i>	1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio

Testo vigente	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.	adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome		degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile.
	All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile.	<i>V. comma 1</i>
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.	<i>Identico</i>	Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.	2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	3. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
	<i>[art. 4, comma 2, del ddl]</i>	<i>[art. 5, comma 2 del ddl]</i>	<i>[art. 4, comma 2, del ddl]</i>

Ulteriori disposizioni

A.S. 2 (Unterberger)	A.S. 131 (Maiorino)	A.S. 21 (Malpezzi e altri)
<p>Articolo 5 <i>(Cognome del figlio maggiorenne)</i></p>	<p>Articolo 6 <i>(Cognome del figlio maggiorenne)</i></p>	<p>Articolo 6 <i>(Cognome del figlio maggiorenne)</i></p>
<p>1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.</p>	<p>1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.</p>	<p>1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, facendone richiesta all'ufficiale dello stato civile con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, che sono annotati nell'atto di nascita.</p>
	<p>2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</p>	<p>2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.</p>
Articolo 6	Articolo 7	Articolo 7

<p style="text-align: center;">A.S. 2 (Unterberger)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 131 (Maiorino)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 21 (Malpezzi e altri)</p>
<p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)</i></p>
<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.</p>	<p>1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni di cui alla presente legge.</p>	<p>1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p>
<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 2 (Unterberger)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 131 (Maiorino)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 21 (Malpezzi e altri)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Disposizioni finali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Disposizioni finali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Disposizioni finali)</i></p>
<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 [<i>Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio</i>], 3 [<i>Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio</i>] e 4 [<i>Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato</i>] si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 [<i>Modifica dell'articolo 143-bis del codice civile, in materia di cognome dei coniugi</i>], 3 [<i>Introduzione dell'articolo 143-quater, in materia di cognome del figlio di genitori coniugati</i>], 4 [<i>Modifica dell'art. 262 del codice civile in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio</i>] e 5 [<i>Modifica dell'articolo 299 del codice civile sul cognome dell'adottato maggiorenne</i>] si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 [<i>Cognome del coniuge</i>], 2 [<i>Cognome dei figli</i>], 3 [<i>Cognome del figlio nato fuori del matrimonio</i>] e 4 [<i>Cognome dell'adottato</i>] si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.</p>
<p>2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 [<i>Cognome del figlio maggiorenne</i>] si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.</p>
<p>3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del</p>	<p>3. I genitori del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in vigore</p>	<p>3. I genitori del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 2 (Unterberger)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 131 (Maiorino)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 21 (Malpezzi e altri)</p>
<p>regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.</p>	<p>del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni, al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.</p>	<p>vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-<i>quater</i> del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni, al compimento dei quattordici anni di età.</p>
<p>4. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani nati all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Entrata in vigore)</i></p>		